AVVISO PUBBLICO

**“VOUCHER DIAGNOSI DIGITALE”**

**FAQ**

***(14 settembre 2021)***

**Progetti e spese ammissibili**

1. **L’Avviso finanzia unicamente l’acquisto del servizio di Diagnosi Digitale o anche l'eventuale acquisto di beni e servizi utili alla MPMI per colmare il gap digitale evidenziato dalla diagnosi?**

No, non è ammesso l’acquisto di software e di hardware e comunque di qualsiasi altro bene o servizio diverso dal servizio di Diagnosi Digitale come definito all’art. 1.

Come riportato all’art. 4 dell’Avviso in oggetto i costi ammissibili sono esclusivamente:

*“A. Spese Ammissibili da rendicontare relative all’acquisto della Diagnosi Digitale di cui all’articolo 1 da un unico prestatore di servizi tra quelli previsti dal medesimo articolo.*

*B. Costi del personale a forfait in misura pari al 20% delle Spese Ammissibili di cui al punto A, in analogia a quanto consentito dall’articolo 68 bis (1) del Reg. (UE) 1303/2013”.*

L’Avviso si rivolge alle MPMI che hanno fabbisogni di innovazione digitale complessi e articolati, presumibilmente tali da richiedere non solo investimenti (non individuati con certezza prima della Diagnosi Digitale), ma una riorganizzazione dei processi aziendali più complessiva da affrontarsi (a seguito della Diagnosi Digitale) anche in più fasi e presumibilmente a seguito di decisioni che richiedono una adeguata ponderazione.

Parallelamente all’Avviso in questione la Regione Lazio ha finanziato un Avviso gestito dalla CCIAA di Roma “Voucher Digitali Impresa 4.0 anno 2021” che prevede che siano ammissibili anche spese per l’acquisto di hardware e software (e per la formazione del personale), rivolto alle MPMI i cui fabbisogni di digitalizzazione sono più limitati e già individuati.

Nulla impedisce che la medesima MPMI del Lazio partecipi ad entrambi gli Avvisi proprio perché finanziano attività diverse e spese distinte.

1. **I “*costi del personale a forfait ..*” di cui al punto A dell’articolo 4 dell’Avviso sono ammissibili anche in assenza di personale dipendente?**

Si, essi rappresentano forfettariamente l’inevitabile impegno richiesto da chi conosce i processi e i prodotti della MPMI e le sue attuali dotazioni di tecnologie digitali, affinché il fornitore possa realizzare la Diagnosi Digitale con la personalizzazione prevista. In questo quadro per personale non si intendono solo e tanto i dipendenti quanto il titolare, gli amministratori e i soci operativi.

Resta inteso che la MPMI deve dimostrare la congruità e la pertinenza delle spese previste per la Diagnosi Digitale, che ovviamente sono funzione della complessità e articolazione dei processi e dei prodotti della MPMI potenzialmente oggetto di interventi di digitalizzazione.

**Fornitori**

1. **Uno stesso fornitore può realizzare più Diagnosi Digitali, una ciascuna per diverse MPMI richiedenti?**

Si, nei limiti del carico di lavoro che può sostenere anche in considerazione che ciascuna Diagnosi Digitale deve essere realizzata, pagata e rendicontata entro 180 giorni dalla Data di Concessione.

1. **Gli Innovation Manager di cui alla lettera d dell’articolo 1 dell’Avviso possono fatturare la loro prestazione per la realizzazione della Diagnosi Digitale attraverso società di consulenza?**

Gli elenchi degli Innovation Manager selezionati ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 maggio 2019 riportano il nome e cognome di ciascuno di essi e in taluni casi la società per cui operano. In questi casi è consentito che la fatturazione avvenga da parte della società ivi indicata, a condizione che dalla fattura o dal contratto ivi richiamato emerga chiaramente che la prestazione è stata realizzata dall’Innovation Manager risultante nell’elenco e che questo sottoscriva la Diagnosi Digitale prodotta.

1. **Alcuni Manager dell'Innovazione iscritti all'elenco non hanno partita IVA, di conseguenza non emettono fattura. La MPMI beneficiaria può stipulare con tali soggetti dei contratti di lavoro e quindi presentare come titoli di spesa, in fase di rendicontazione, la busta paga?**

Si, la MPMI beneficiaria può stipulare con questi soggetti un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa che specifichi nell’oggetto la realizzazione della Diagnosi Digitale, emettendo una busta paga in cui sia evidente tale rapporto. La busta paga dovrà riportare, quindi, la qualifica di lavoro parasubordinato ovvero di collaboratore.

Non risulta ammissibile un rapporto di lavoro dipendente.

È fatto salvo il caso di cui al precedente punto 4 con la precisazione che anche in tal caso la spesa ammissibile non è documentata mediante la busta paga del Manager dell’Innovazione ma mediante la fattura emessa dalla società di cui costui è dipendente.

1. **Con riferimento al modello 4 - Dichiarazione del soggetto che realizza la Diagnosi Digitale, in cui si specifica che il fornitore “non deve essere controllato da o controllare, direttamente o indirettamente, imprese fornitrici di hardware, software o soluzioni digitali”, si chiede se il fornitore può svolgere attività di vendita hardware, software.**

No. L’Avviso, all’art. 1 chiarisce che la Diagnosi Digitale deve essere realizzata da un unico prestatore di servizi dotato di una appropriata professionalità specifica e indipendente rispetto ai possibili realizzatori degli interventi (in applicazione del principio del cd. *neutral brokerage* che ispira la politica di industria 4.0 e quella europea per quanto riguarda l’assistenza alle imprese nell’affrontare la transizione digitale).

Il modello 4 serve a verificare che tale indipendenza sia assicurata anche a livello di gruppo, ma a maggior ragione, chi realizza la diagnosi non può essere esso stesso un possibile realizzatore degli interventi che la Diagnosi Digitale suggerisce.

1. **È possibile che il servizio di realizzazione della Diagnosi Digitale sia fornito da uno dei soggetti che ha i requisiti indicati all’art. 1 ma che ha una relazione di parentela con la MPMI beneficiaria?**

No. Come precisato all’articolo 4 dell’Avviso“*Non sono comunque ammissibili: a. i costi derivanti da autoproduzione, autofatturazione da parte del Beneficiario o sostenute nei confronti di Parti Correlate”.*

Si riporta quanto indicato nell'Appendice 1 nella relativa definizione: *ai fini del presente Avviso si intendono Parti Correlate con il Beneficiario quelle così definite dalla pertinente normativa contabile, salvo che per i rapporti scaturenti dal Progetto o comunque ivi chiaramente rappresentati. Sono comunque Parti Correlate ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate e Associate al Beneficiario e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:*

*a. Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Beneficiario;*

*b. coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale Rappresentante, o amministratore o socio controllante del Beneficiario.”*

1. **È possibile che il servizio di realizzazione della Diagnosi Digitale sia fornito da uno dei fornitori di cui all’articolo 1 dell’Avviso e che questi, a sua volta, presenti una Domanda per farsi realizzare una Diagnosi Digitale da un terzo fornitore di cui al medesimo articolo?**

Quello prospettato è un caso che non è espressamente vietato dall’Avviso, ma che può apparire illogico in quanto se una società ha le professionalità per eseguire una Diagnosi Digitale per terzi dovrebbe essere in grado di effettuarla anche per se stessa (senza ricorrere a terzi).

Tuttavia potrebbero esserci casi particolari, che spetta esclusivamente al Comitato Tecnico di Valutazione valutare, in cui una società abbia le professionalità necessarie ad eseguire una Diagnosi Digitale per terzi che svolgono attività imprenditoriali la cui transizione digitale è relativamente più standard (es. commerciali), ma non abbia le professionalità necessarie ad eseguire una Diagnosi Digitale sulla propria attività imprenditoriale perché presenta aspetti da analizzare e soluzioni più complesse.

Spetta al richiedente fornire al Comitato Tecnico di Valutazione le informazioni e i dati che possano consentire allo stesso di condividere la necessità di ricorrere a terzi per effettuare la propria Diagnosi Digitale nell’ambito della valutazione di congruità e pertinenza delle spese previste.